

LEGGE REGIONALE

Disciplina degli impianti di carburante. Norme per la razionalizzazione  
della rete e per l'esercizio delle funzioni amministrative

Legge regionale

"Disciplina degli impianti di carburante. Norme per la razionalizzazione della rete e per l'esercizio delle funzioni amministrative"

Il Consiglio regionale  
ha approvato la seguente legge:

TITOLO I  
Disposizioni generali

ART. 1 ( Principi ispiratori e obiettivi)

1. La distribuzione automatica dei carburanti per uso autotrazione costituisce "pubblico servizio" ai sensi e per gli effetti del primo comma dell'art. 16 del D.L. 26 ottobre 1970, n. 745, concernente i provvedimenti urgenti per la ripresa economica, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034.

2. La Regione Puglia, in esecuzione di quanto disposto dal Decreto Presidente Consiglio Ministri 8 luglio 1978 e dal piano energetico nazionale approvato dal CIPE in data 23 dicembre 1977 e in data 4 dicembre 1981, con la presente legge emana le norme che attuano la razionalizzazione della rete di distribuzione automatica di carburanti per uso autotrazione e disciplinano l'esercizio delle funzioni amministrative delegate dallo Stato ai sensi della lett. a) dell'art. 52 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

3. Della presente legge sono parte integrante le tabelle in allegato "A", che hanno validità quinquennale dalla data di entrata in vigore della legge medesima.

ART.2 - (Fonti normative e rinvii)

1. Per il conseguimento delle finalità previste <sup>precedente</sup> dall'art.1, le fonti legislative ed amministrative statali di riferimento, alle quali si fa rinvio per tutto quanto non previsto con la presente legge, sono :

a) l'art.16 del D.L. 26 ottobre 1970, n.745, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n.1034, concernente la disciplina dei distributori automatici di carburante per uso autotrazione;

b) il D.P.R. 27 ottobre 1971, n.1269, concernente le norme per la esecuzione dell'art.16;

c) il D.P.R. 12 gennaio 1971, n.208, modificato con i DD.PP.RR. 16 gennaio 1979, n.28 e 17 novembre 1986, n.1024;

d) il D.P.C.M. 8 luglio 1978, modificato con il successivo D.F.C.M. 31 dicembre 1982;

e) le direttive del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) del 23 dicembre 1977, 4 dicembre 1981 e 20 marzo 1986;

f) il D.M. 24 novembre 1984, concernente gli impianti di metano per uso autotrazione.

2. Restano in vigore le norme di cui alla L.R. 23 maggio 1980, n.49, successivamente integrata con la L.R. 30 maggio 1985, n.50, per tutto quanto non sarà oggetto di espressa abrogazione.

3. Per l'esercizio delle funzioni amministrative, la Regione si avvale, ai sensi dell'art.107 del D.P.R. 24 luglio 1977, n.616, degli uffici ed organi tecnici dello Stato.

ART. 3 (Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per :

- a) RETE : l'insieme dei punti vendita stradali abilitati alla distribuzione di carburanti e lubrificanti per uso autotrazione;
- b) IMPIANTO : l'unitario complesso commerciale costituito da uno o più apparecchi di erogazione automatica di carburanti per uso autotrazione, compreso il metano ed il G.P.L., con le relative attrezzature ed accessori;
- c) EROGATORE o DISTRIBUTORE : il complesso di attrezzature (pompa o sistema di adduzione, contatore o misuratore, pistola o valvola di intercettazione, tubazioni di collegamento) mediante le quali il carburante viene trasferito dal serbatoio dell'impianto a quello dell'automezzo;
- d) COLONNINA : l'apparecchiatura contenente uno o più erogatori;
- e) SELF-SERVICE PRE-PAYMENT : l'apparecchiatura a lettura ottica e/o magnetica per la erogazione automatica di carburanti per uso autotrazione della quale l'utente si serve direttamente e per il cui funzionamento non è necessaria l'assistenza di apposito personale;
- f) SELF-SERVICE POST-PAYMENT : la speciale apparecchiatura per la trasmissione a distanza dei risultati di misura, usata direttamente dall'utente con relativo pagamento ad apposito incaricato;
- g) MODIFICA dell'IMPIANTO :
  - 1) la sostituzione del distributore semplice con altro a doppia erogazione;
  - 2) l'interramento di altri serbatoi per prodotti già erogati o la sostituzione di quelli esistenti con altri di maggiore capacità;
  - 3) il cambio di destinazione degli erogatori e dei serbatoi tra i prodotti già erogati dall'impianto;
  - 4) l'installazione di un miscelatore tra prodotti già erogati;
  - 5) il riposizionamento delle attrezzature costituenti l'impianto;
- h) POTENZIAMENTO dell'IMPIANTO :
  - 1) l'aumento delle colonnine;
  - 2) l'aumento dei prodotti erogabili;

- i) TRASFERIMENTO dell'IMPIANTO : lo spostamento di un impianto dall'attuale ubicazione su una nuova posizione commerciale;
- l) TRASFERIMENTO della TITOLARITA' della CONCESSIONE : la voltura del decreto di concessione o di autorizzazione da un soggetto ad altro unitamente alla cessione in proprietà delle attrezzature costituenti l'impianto;
- m) CONCENTRAZIONE : la utilizzazione di decreti relativi ad uno o più impianti esistenti e funzionanti, le cui attrezzature vengono trasferite su un impianto già esistente ai fini della ristrutturazione e potenziamento di quest'ultimo;
- n) TRASFERIMENTO e CONCENTRAZIONE : la utilizzazione di decreti relativi a due o più impianti esistenti e funzionanti, le cui attrezzature vengono trasferite e concentrate su una nuova posizione commerciale per la realizzazione di un nuovo impianto;
- o) INCOMPATIBILITA' tra IMPIANTO e TERRITORIO : la situazione di contrasto con l'area di ubicazione determinata :
  - 1) da intralcio al traffico quando nel tratto di sede stradale prospiciente l'impianto, indipendentemente dal fatto che su di esso la circolazione avvenga in un senso o nei due sensi di marcia e qualunque sia la larghezza della sede stradale stessa, l'effettuazione del rifornimento di carburante comporta l'arresto del flusso di traffico;
  - 2) da eccessiva vicinanza ad un semaforo, ad un incrocio, ad una curva o ad un dosso;
  - 3) da necessità di salvaguardia del patrimonio storico-ambientale, qualora le strutture dell'impianto impediscano la visuale, anche parziale, dei beni di interesse storico, architettonico, urbanistico ed ambientale o costituiscano, comunque, elemento di sovrapposizione e/o di interferenza nell'unità ambientale di un particolare aggregato urbano o di zona di pregio ambientale;
  - 4) da necessità di salvaguardia della incolumità dei residenti.
- p) INDICE di ELASTICITA' : il rapporto tra la capacità di erogazione della rete e la quantità di prodotti erogati;
- q) SPOSTAMENTO dell'IMPIANTO : il riposizionamento coatto del punto vendita sulla stessa direttrice di marcia e nelle adiacenze dell'attuale ubicazione.

ART.4 - (Tipologia di impianto)

1. Gli impianti costituenti la rete sono classificati convenzionalmente nel modo seguente :

a) STAZIONE DI SERVIZIO : l'impianto costituito da uno o più apparecchi a semplice o a doppia erogazione dei carburanti con relativi serbatoi, che dispone di locali o attrezzature per lavaggio e/o grassaggio e/o altri servizi all'autoveicolo nonché di servizi igienici e di eventuali altri servizi accessori;

b) STAZIONE DI RIFORNIMENTO : l'impianto costituito da uno o più apparecchi a semplice o a doppia erogazione dei carburanti con relativi serbatoi, che dispone di servizi igienici e di eventuali altri servizi accessori, con esclusione di locali o attrezzature per lavaggio e/o grassaggio e/o altri servizi all'autoveicolo;

c) CHIOSCO : l'impianto costituito da uno o più apparecchi a semplice o a doppia erogazione dei carburanti con relativi serbatoi e da un locale adibito esclusivamente al ricovero del personale addetto ed eventualmente all'esposizione di lubrificanti ed altri prodotti e accessori per autoveicoli;

d) PUNTO ISOLATO e/o APPOGGIATO : l'impianto costituito da uno o più apparecchi a semplice o a doppia erogazione dei carburanti con relativi serbatoi ed eventuale pensilina senza alcuna struttura sussidiaria.

ART.5 - (Zone omogenee comunali)

1. Il territorio comunale, in relazione ai tipi di impianto consentiti, è ripartito in quattro zone omogenee :

a) la zona "UNO" è la zona "A" di cui al D.M. 2 aprile 1968, e, cioè, quella parte del territorio interessata da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che per tali caratteristiche possono considerarsi parte integrante degli agglomerati stessi;

b) la zona "DUE" comprende le zone "B" e "C" di cui al D.M. 2 aprile 1968, e, cioè, quelle parti di territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalla zona A, o destinate a nuovi complessi insediativi;

c) la zona "TRE" comprende le zone "D" e "F" di cui al D.M. 2 aprile 1968, e, cioè, quelle parti di territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati ovvero destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale;

d) la zona "QUATTRO" è rappresentata dalla zona "E" di cui al D.M. 2 aprile 1968, e, cioè, quelle parti di territorio destinate ad usi agricoli.

2. Tenuto conto della ripartizione zonale del territorio comunale, sono previsti:

a) nella zona "UNO" gli impianti al servizio prevalente dell'utenza con abituale dimora nei centri storici;

b) nelle zone "DUE" e "TRE", a seconda della disponibilità delle aree, gli impianti al servizio dell'utenza stanziale ed itinerante e, perciò, di tipo chiosco, stazione di servizio, stazione di rifornimento;

c) nella zona "QUATTRO" gli impianti di tipo stazione di servizio, stazione di rifornimento.

3. Nella zona "UNO" la previsione precedente riguarda gli impianti già esistenti non essendo consentite nuove concessioni.

ART.6 - (Strumenti urbanistici comunali)

1. I Comuni, tenuto conto che l'attività di distribuzione dei carburanti per uso autotrazione ha natura giuridica di pubblico servizio ai sensi del primo comma dell'art. 1 <sup>della presente legge,</sup> nella redazione o revisione dei propri strumenti urbanistici generali e/o di attuazione devono prevedere ubicazioni idonee su cui permettere l'installazione degli impianti.

2. Per il conseguimento degli obiettivi di cui al precedente comma ed al fine di consentire il sollecito trasferimento degli impianti nei casi previsti dagli articoli seguenti, il Comune, laddove è possibile, farà ricorso all'esproprio per causa di pubblica utilità delle aree idonee individuate e, quindi, le concederà, mediante stipula di apposita convenzione, ai titolari-concessionari cui il trasferimento è consentito.

Art. 7 - (Commissione consultiva regionale)

1. Presso il competente Assessorato al Commercio viene costituita la Commissione consultiva regionale, della quale sono chiamati a far parte componenti residenti e/o domiciliati in Puglia in rappresentanza di enti e organizzazioni di categoria a carattere nazionale aventi sede nella regione.
2. La Commissione consultiva, presieduta dall'Assessore al Commercio o, per sua delega, dal dirigente del Settore Commercio, si compone di:
  - a) un rappresentante dell'Ente Nazionale Idrocarburi (E.N.I.);
  - b) un rappresentante dell'Unione Petrolifera;
  - c) un rappresentante per ognuna delle tre Organizzazioni sindacali a carattere nazionale dei commercianti all'ingrosso di prodotti petroliferi operanti in Puglia: Assopetroli, Federpetroli, Competrol;
  - d) un rappresentante dell'Associazione Nazionale Distribuzione Stradale di Gas Petrolio Liquefatto (gpl);
  - e) un rappresentante delle Organizzazioni a carattere nazionale delle imprese distributrici di metano;
  - f) un rappresentante per ognuna delle tre Organizzazioni sindacali a carattere nazionale della categoria dei gestori degli impianti, più rappresentative in Puglia: FIGISC, FAIB, FLERICA-CISL;
  - g) un rappresentante dell'Automobile Club (A.C.I.);
  - h) un rappresentante del Compartimento ANAS;
  - i) un rappresentante dell'Ufficio Tecnico Imposte di Fabbricazione (UTIF) di Bari;
  - l) un rappresentante dell'Ufficio Tecnico Imposte di Fabbricazione (UTIF) di Lecce;
  - m) un rappresentante del corpo Vigili del Fuoco, designato dall'Ispettorato regionale;
  - n) un rappresentante dell'Unione regionale delle Camere di Commercio.
3. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente regionale in servizio presso il Settore.

4. La commissione è nominata con decreto del Presidente della Regione o dell'Assessore al Commercio, se delegato, sulla base delle designazioni effettuate dagli enti ed organismi interessati.

5. La commissione dura in carica cinque anni ed i suoi componenti possono essere confermati per il quinquennio successivo o sostituiti nel corso del quinquennio su richiesta dei rispettivi enti ed organismi.

6. Seguendo la procedura di designazione e nomina degli effettivi, deve far parte della commissione anche un componente supplente in sostituzione di ciascun rappresentante effettivo.

7. La commissione, per l'esercizio delle funzioni ad essa assegnate, può avvalersi di esperti senza diritto di voto.

8. La commissione consultiva ha facoltà di sentire anche i soggetti interessati ai problemi da trattare.

9. In prima convocazione le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti e le deliberazioni sono validamente adottate con il voto della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione la commissione è regolarmente costituita con la presenza di almeno 4 componenti oltre al presidente e le decisioni sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del presidente. Gli astenuti sono computati ai fini del quorum. Le sedute di prima e seconda convocazione possono essere tenute nella stessa giornata con l'intervallo di almeno un'ora.

10. L'ordine del giorno deve essere inviato almeno otto giorni prima di ciascuna seduta.

11. Ai componenti della commissione spettano le indennità ed il gettone di presenza previsti dalla L.R. 12 agosto 1981, n.45, e sue eventuali successive modifiche ed integrazioni.

ART.8 -(Compiti della commissione consultiva)

1. La commissione ha il compito di esprimere pareri su questioni riguardanti l'attuazione della presente legge ed in particolare :

a) sulle istanze di rinnovo delle concessioni ovvero sulle istanze di conversione delle autorizzazioni in concessione, solamente quando i relativi impianti insistono su suolo pubblico ed il Comune, previa revoca della concessione del suolo per ragioni di pubblico interesse, propone alla Regione la conseguente revoca del titolo abilitativo all'esercizio;

b) sulle istanze di trasferimento;

c) sulle istanze di potenziamento;

d) sulle istanze di nuove concessioni, sia stradali che per uso privato e per natanti, comprese quelle di GPL e di metano;

e) sulle istanze di sospensione dell'attività qualora il periodo di chiusura richiesto sia superiore a sei mesi;

f) sulla ristrutturazione e razionalizzazione del servizio notturno;

g) sulla razionale localizzazione delle apparecchiature self-service pre-payment;

h) sulle istanze di voltura dei decreti di concessione a favore di soggetti non titolari di altre concessioni;

i) sulle questioni in materia di orario rivenienti dalla L.R. 23 maggio 1980, n.49, e successive modifiche.

TITOLO II

Impianti per uso pubblico

ART.9 - (Requisiti soggettivi del richiedente)

1. Il richiedente la concessione per l'installazione e l'esercizio di un impianto di distribuzione automatica di carburanti per uso autotrazione deve essere in possesso di tutti i requisiti previsti dagli artt.5, 6 e 7 del D.P.R. 27 ottobre 1971, n.1269.

ART. 10 (Domanda di concessione e contenuti)

1. La domanda di concessione, in competente bollo ... e diretta alla Regione Puglia - Assessorato Industria Commercio Artigianato - Settore Commercio - Ufficio Carburanti, deve indicare :

a) le generalità, il domicilio ed il codice fiscale del richiedente o del legale rappresentante, nonché, per le società, i dati di cui al primo e secondo comma dell'art.2250 del codice civile;

b) la località in cui si intende installare l'impianto;

c) la dettagliata composizione dell'impianto con l'indicazione del numero dei distributori semplici o doppi, del numero dei serbatoi con relative capacità, del tipo di carburante, del serbatoio dell'olio esausto, nonché delle quantità massime, espresse in metri cubi, di olio lubrificante e di petrolio lampante adulterato per uso riscaldamento in confezioni diverse originali sigillate che si intendono detenere presso l'impianto per la vendita al dettaglio;

d) la precisa denominazione della strada o via comunale e della chilometrica, con relativo numero nel caso di strada statale o provinciale;

e) il proprietario dell'area su cui si intende installare l'impianto;

f) la documentazione da cui risulti il possesso delle capacità tecnico-organizzativa ed economica;

g) il numero delle altre concessioni di cui il richiedente sia eventualmente titolare;

h) la <sup>del</sup> indicazione della distanza tra la posizione del nuovo impianto e quella più vicino esistente, sia nello stesso senso di marcia che nel senso inverso.

2. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione :

a) dichiarazione sostitutiva di notorietà resa ai sensi dell'art.18 della legge 4.1.1968, n.15, e successive modifiche, da cui risulti che per il richiedente non sussistono le condizioni di incapacità soggettiva previste dall'art.7 del D.P.R. 27 ottobre 1971, n.1269;

b) atto di assenso, in competente bollo ed autenticato nei modi di legge, o altro idoneo documento comprovante la disponibilità dell'area su cui si intende installare l'impianto, qualora trattisi di suolo di proprietà privata;

c) disegno planimetrico in bollo a firma di tecnico abilitato da cui risulti :

- 1) la corografia della zona di ubicazione dell'impianto;
- 2) l'esatta superficie in metri quadri dell'area destinata all'impianto;
- 3) la posizione esatta dei distributori e dei serbatoi, con la indicazione delle capacità, dei prodotti e dei relativi collegamenti tra erogatori e serbatoi;
- 4) la precisa ubicazione di tutti i locali destinati ai vari servizi dell'impianto con le rispettive superfici e le distanze dalle posizioni delle attrezzature;
- 5) la distanza dei distributori e dei serbatoi da eventuali fabbricati adiacenti all'impianto;
- 6) copie di domanda e di disegno planimetrico per gli enti ed organi ai quali necessita richiedere il parere e l'autorizzazione di cui ai successivi artt.11 e 12.

ART.11 - (Istruttoria delle domande)

1. Ricevute le domande di concessione, l'Ufficio carburanti procede all'esame preliminare delle stesse respingendo con comunicazione motivata :

a) quelle presentate da soggetti ritenuti non idonei in base alle disposizioni della presente legge;

b) quelle riferentisi a località in cui l'installazione di un nuovo impianto sia in contrasto con le disposizioni della presente legge.

2. Per le altre domande si provvede a richiedere :

a) il parere del Comando provinciale Vigili del Fuoco competente per territorio;

b) il parere dell'UTIF competente per territorio;

c) il parere dell'ente proprietario della sede stradale prospiciente l'impianto : A.N.A.S. o Amministrazione provinciale;

d) il parere della Capitaneria di Porto competente per territorio qualora l'area di ubicazione ricada su suolo demaniale marittimo;

e) il parere della Circostrizione doganale qualora l'area interessata ricada in territorio doganale;

f) il parere della Camera di commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura competente per territorio per concessioni relative a nuovi impianti.

ART.12 - (Autorizzazione comunale)

1. Ai fini del completamento del procedimento istruttorio delle domande, la Regione è tenuta a munirsi dell'autorizzazione comunale per quanto attiene alle condizioni di viabilità e di traffico, nonché alle previsioni degli strumenti urbanistici, sia che l'impianto vada a porsi su suolo comunale sia che si ponga su suolo privato.

2. Nel caso di suolo comunale, l'autorizzazione è fornita con atto del Consiglio comunale o della Giunta all'uopo delegata; nel caso di suolo privato, è sufficiente il provvedimento del Sindaco, previa acquisizione del parere della Commissione Edilizia comunale.

3. Le aree sottoposte a vincoli impediscono al Comune il rilascio dell'autorizzazione sino a quando lo stesso non ottenga il nulla-osta della Sovrintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici ovvero dell'Assessorato regionale all'Urbanistica qualora trattisi di vincoli paesaggistici di cui alla legge 29 giugno 1939, n.1497 (Protezione delle bellezze naturali).

4. L'autorizzazione relativa ad impianti che erogano solo o anche G.P.L. comporta l'esplicita menzione che gli stessi non vanno a porsi nelle zone vietate, così come individuate dall'art.22 del D.P.R. 12 gennaio 1971, n.208 (contenente le norme di sicurezza degli impianti di gas petrolio liquefatto), sostituito dall'art.2 del D.P.R. 16 gennaio 1979, n.29.

ART.13 -(Durata e contenuto della concessione)

1. La concessione ha la durata di anni diciotto e può essere rinnovata.

2. L'atto di concessione deve contenere tutte le clausole, le modalità, le condizioni e le prescrizioni previste dal secondo comma dell'art.10 del D.P.R. 27 ottobre 1971, n.1269.

3. Sono, comunque, riportate nell'atto di concessione le clausole, le condizioni e le prescrizioni risultanti dai pareri degli organi ed enti interessati e dall'autorizzazione del comune.

TITOLO III

Voltura, rinnovo ed estinzione della concessione

ART. 14 -(Voltura delle concessioni)

1. La concessione, fermi restandone i contenuti e la durata, può essere trasferita ad altro soggetto, purchè quest'ultimo acquisisca la proprietà dell'impianto e posseda i requisiti previsti dall'art. 9 della presente legge, non prima del decorso di cinque anni dalla data del rilascio.
2. Nella domanda, che deve essere inoltrata alla Regione, per ottenere l'autorizzazione al trasferimento della concessione, le parti, concessionario e acquirente, devono manifestare le rispettive volontà di rinuncia e di assenso al trasferimento della concessione, nonché fornire tutte le indicazioni previste dall'art. 9 e dalle lett. a) ed e) del primo comma dell'art. 10 della presente legge.
3. In calce alla domanda va posta la sottoscrizione autenticata di entrambi i contraenti.
4. Ai fini della verifica delle condizioni di cui al primo comma, alla domanda vanno allegati, in originale o in copia autenticata, gli atti comprovanti, per legge, il trasferimento della proprietà.
5. Non è consentita la voltura concernente impianti che nel quinquennio solare antecedente la data di presentazione della domanda non abbiano registrato erogazione per un periodo superiore almeno a ventiquattro mesi.
6. Il decreto regionale di assenso è adottato previo accertamento d'ufficio della funzionalità dell'impianto e dei requisiti soggettivi del subentrante.

ART. 15 (Rinnovo della concessione)

1. La domanda per ottenere il rinnovo della concessione ovvero la conversione dell'autorizzazione in concessione deve essere presentata dall'interessato alla Regione, ai sensi del secondo comma dell'art. 16 del D.P.R. 27 ottobre 1971, n. 1269, almeno sei mesi prima della scadenza del periodo di validità fissato nel decreto di concessione ovvero nel decreto originario di autorizzazione; decorso tale termine, la concessione o l'autorizzazione si intendono decadute.

2. Per decreto originario deve intendersi il primo decreto concernente l'autorizzazione alla installazione ed esercizio dell'impianto; per cui, non hanno alcuna rilevanza eventuali decreti emessi successivamente al primo per modifiche o per potenziamento ovvero per voltura a terzi. Qualora il decreto originario non prescriva alcuna scadenza, la sua efficacia è limitata a diciotto anni.

3. L'emissione del decreto regionale di rinnovo o conversione è subordinata all'acquisizione, a seconda dei casi, dei pareri favorevoli degli enti ed organi interessati, dell'autorizzazione del Comune, nonché all'accertamento della idoneità tecnica dell'impianto al sicuro e regolare espletamento dell'attività da effettuarsi a cura del Comando Provinciale Vigili del Fuoco ed, infine, all'accertamento della permanenza dei requisiti soggettivi del richiedente.

4. Qualora si rendano necessari lavori di ripristino o di regolarizzazione delle strutture dell'impianto, deve esserne diffidato il titolare, a mezzo raccomandata dell'ufficio competente, assegnando un termine perentorio per la esecuzione dei lavori stessi e disponendo, se necessaria, la sospensione dell'esercizio. In caso di inottemperanza nel termine assegnato, la domanda di rinnovo viene respinta e, nel contempo, si provvede alla revoca del titolo abilitativo dell'esercizio dell'impianto.

5. La domanda di cui al primo comma del presente articolo, che deve contenere i dati previsti dalle lett. a), c) e d) del primo comma del precedente art. 10, deve essere corredata della documentazione indicata alle lett. a) e c) del secondo comma dello stesso articolo, nonché da copia dei decreti assistenti l'impianto. Con l'istanza di rinnovo può essere richiesta anche la modifica o il potenziamento dell'impianto.

ART. 16

( Estinzione della concessione )

1. Per le cessazioni delle concessioni valgono le norme di cui all'art. 18 del D.P.R. 27.10.1971, n. 1269.
2. I provvedimenti di cui al precedente comma devono essere motivati e devono stabilire il giorno di cessazione dell'esercizio dell'impianto.
3. Si incorre, altresì, nella decadenza quando viene sospeso l'esercizio dell'impianto per periodi superiori a mesi due senza la prescritta autorizzazione ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 27 ottobre 1971, n. 1269, e del successivo art. 19 della presente legge.

TITOLO IV

Modifica, potenziamento, trasferimento e concentrazione

ART. 17 (Modifica e potenziamento)

1. Agli impianti possono essere apportate, previa autorizzazione della Regione, le modifiche indicate alla lett. g) dell'art. 3 della presente legge.
2. A tal fine, la domanda in competente bollo, recante tutte le notizie di cui alle lett. a) e c) del primo comma del precedente art. 10, nonché gli estremi del decreto o dei decreti assistenti l'impianto, deve essere corredata di planimetria bollata e firmata sulla quale dovrà risultare non solo la consistenza attuale dell'impianto, ma anche quella futura, con l'indicazione di quanto previsto alla lett. c) del secondo comma del precedente articolo 10. Alla domanda medesima devono essere allegate, altresì, copie della istanza e della planimetria occorrenti per richiedere pareri ed autorizzazioni agli organi ed enti interessati.
3. Le stesse modalità devono osservarsi nei casi di potenziamento dell'impianto.
4. Per le modifiche indicate alla lett. g), punto 3), del precedente art. 3, i pareri devono essere richiesti solamente al Comando provinciale Vigili del Fuoco ed all'UTIF competenti per territorio.
5. Non saranno prese in considerazione istanze di modifica o di potenziamento qualora il decreto di concessione ovvero l'originario decreto di autorizzazione assistente l'impianto stesso scada nel biennio successivo. In tali casi, la domanda di modifica o di potenziamento deve contenere anche la richiesta di rinnovo della concessione o di conversione dell'originario decreto in concessione, al fine di effettuare unica istruttoria e conseguente unico provvedimento finale.
6. Non costituisce nè modifica nè potenziamento dell'impianto:
  - a) la destinazione a benzina senza piombo di uno o più serbatoi e relativi distributori utilizzati per qualsiasi benzina già erogata, anche se tale cambio comporta la completa eliminazione della benzina normale;
  - b) la sostituzione di un erogatore singolo con altro ad unica testata e dotato di due pistole di velocità diversa;
  - c) l'interramento del serbatoio adibito alla raccolta degli olii esausti;
  - d) la detenzione o l'aumento di stoccaggio di olio lubrificante e/o di petrolio lampante adulterato in confezioni sigillate.

7. Nei casi previsti dalle lett.a), b) e c) del precedente comma è sufficiente la semplice comunicazione al Comando provinciale vigili del Fuoco che, dopo aver accertato la rispondenza alle norme di sicurezza, ne dà notizia all'UTIF nonchè all'Ufficio regionale Carburanti per la emissione del provvedimento di regolarizzazione della consistenza dell'impianto. Nel caso previsto dalla lett.d) del precedente comma è sufficiente l'istanza al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco per l'ottenimento del relativo benessere ed il conseguente aggiornamento della consistenza dell'impianto da parte dello Ufficio regionale.

8. Salvo quanto previsto dalla lett.a) del precedente sesto comma, nonchè dal secondo comma del successivo art.23, non è, comunque, consentita la eliminazione di prodotti dall'impianto.

ART.18 - (Trasferimenti e concentrazioni)

1. Il trasferimento degli impianti ha lo scopo principale di favorire il decongestionamento di zone abitate, oramai saturate, e di dotare del servizio zone sprovviste o non sufficientemente servite.

2. Per i trasferimenti che si effettuano nell'ambito territoriale dello stesso comune, tenuto conto della ripartizione zonale prevista all'art.5, devono seguirsi i seguenti criteri :

- a) gli impianti ubicati nella zona "UNO" e soggetti all'obbligo del trasferimento possono ricollocarsi in qualsiasi altra zona del territorio comunale;
- b) gli impianti ubicati nella zona "DUE" possono trovare ricollocazione tanto nella stessa zona quanto nelle zone "TRE" e "QUATTRO";
- c) gli impianti ubicati nella zona "TRE" possono trovare ricollocazione all'interno della stessa zona e nella zona "QUATTRO";
- d) gli impianti ubicati nella zona "QUATTRO" possono trovare ricollocazione solo all'interno della stessa.

3. Per i trasferimenti che si effettuano fra comuni diversi nell'ambito della stessa provincia, ai fini istruttori la Regione deve acquisire anche il parere del Comune di origine che, se negativo, è da ritenersi vincolante solamente quando motivato dal fatto che gli impianti da trasferire comprometterebbero irrimediabilmente in loco il pubblico servizio. Non sarà richiesto alcun parere al Comune di origine nel caso di trasferimento finalizzato a semplice concentrazione in altro comune, bastando la sola comunicazione da parte della Regione. Sono, comunque, vietati i trasferimenti che facciano aumentare il numero massimo degli impianti previsto in ogni comune dalla tabella I - allegato "A".

4. Al fine di riequilibrare e razionalizzare la rete, sono favorite le concentrazioni. Pertanto, sempre che concorrano le condizioni di cui al quarto e quinto comma del successivo art.30, vanno favorite :

- a) le concentrazioni di uno o più impianti nell'ambito dello stesso comune;
- b) le concentrazioni di uno o più impianti esistenti in comuni diversi della stessa provincia;
- c) i trasferimenti e concentrazioni di due o più impianti su una nuova posizione dello stesso comune;

d) i trasferimenti e concentrazioni di due o più impianti su una nuova posizione fra comuni diversi della stessa provincia;

5. I trasferimenti e concentrazioni di due o più impianti su una nuova posizione di un comune diverso della stessa provincia necessitano anche del parere del Comune di origine ai sensi del terzo comma del presente articolo.

6. In caso di più domande, sia di trasferimento che di trasferimento e concentrazione, presentate nell'arco di tempo di giorni sessanta l'una dall'altra e concernenti posizioni che si escludono fra loro per la normativa della presente legge, nel rispetto di quanto previsto al successivo art.30 è data preferenza a quella avente per oggetto il trasferimento e concentrazione di più impianti.

7. Le domande devono contenere tutte le notizie e le documentazioni previste dall'<sup>precedente</sup> art.10, con esclusione di quelle relative alla lett.f) del primo comma e alla lett.a) del secondo comma. Devono, altresì, essere corredate di copia dei decreti relativi agli impianti da trasferire o da trasferire e concentrare, nonché da idonea documentazione che ne comprovi il regolare funzionamento. Per l'istruttoria si segue la procedura contenuta nell'<sup>precedente</sup> art.10.

8. E' vietato ogni trasferimento di impianti, comunque inteso, tra comuni di provincie diverse, salvo i casi previsti dal successivo art.23.

9. Sono prese in esame soltanto le domande relative ad impianti funzionanti o la cui sospensione di esercizio sia stata regolarmente autorizzata.

10. Non si considera trasferimento di impianto il suo spostamento coatto sulla stessa direttrice di marcia di strade statali o provinciali fino ad un massimo di metri lineari duecento, nel rispetto della normativa prevista dalla presente legge, fatta eccezione per le distanze di cui al terzo comma del successivo art.21.

ART. 19 - (Sospensione dell'esercizio)

1. L'esercizio degli impianti non può essere sospeso senza la preventiva autorizzazione della Regione tranne che per le ferie dei gestori previste dal l'art. 19 della L.R. 23 maggio 1980, n. 49.
2. Per gravi e urgenti ragioni di sicurezza o di pubblico interesse, la Regione può disporre la immediata sospensione dell'esercizio degli impianti e, se del caso, lo svuotamento dei serbatoi.
3. La sospensione può essere autorizzata per la durata di mesi sei per crisi di gestione; negli altri casi, compresa la indisponibilità del suolo pubblico o di proprietà privata, la sospensione può avere la durata di un anno. Con lo stesso provvedimento il titolare della concessione o dell'autorizzazione deve essere diffidato a rimettere in esercizio l'impianto entro il termine di sospensione accordato o, in alternativa, a presentare domanda di trasferimento o di concentrazione. Nei casi di trasferimento coattivo la sospensione può essere protratta per altri due anni.
4. Trascorso inutilmente il termine di cui al precedente comma, si provvede al la revoca del decreto assistente l'impianto a meno che non penda vertenza giudiziaria tra concessionario e gestore. In tal caso o per documentata causa di forza maggiore, la sospensione dell'esercizio deve essere protratta fino alla definizione della vertenza o fino alla cessazione della causa di forza maggiore.

ART. 20 (Impianti con erogato inferiore a centomila litri)

1. Gli impianti con erogato inferiore a centomila litri nel 1976, purchè funzionanti alla data di entrata in vigore della presente legge, possono continuare l'esercizio nell'attuale ubicazione ed i relativi decreti possono essere rinnovati o convertiti in concessione o modificati.

2. Detti impianti non possono essere trasferiti su nuove posizioni ovvero concentrati su altri punti di vendita qualora siano ubicati in località montane, centri isolati o contrade rurali, dove costituiscono l'unico punto di rifornimento di carburanti e distino almeno chilometri dieci sulla viabilità ordinaria da altro impianto di distribuzione.

3. Quando l'impianto non si trova nelle condizioni di cui al precedente comma, ne è ammessa la semplice concentrazione su altro impianto esistente e funzionante senza alcun potenziamento per aumento di prodotti erogabili.

4. Gli impianti di cui al presente articolo possono essere potenziati nell'attuale ubicazione mediante la concentrazione di almeno due impianti con erogato inferiore a litri centomila. Gli stessi impianti possono essere utilizzati anche ai fini del trasferimento a condizione che nella nuova posizione siano trasferiti e concentrati almeno tre impianti, di cui due con erogato inferiore a litri centomila nel 1976.

5. Sono esclusi dalla disciplina del presente articolo :

- a) gli impianti attivati nel 1976 e, quindi, in fase di avviamento;
- b) gli impianti il cui erogato inferiore a centomila litri nel '76 sia da imputarsi a causa di forza maggiore a carattere temporaneo comprovabile con l'erogato degli anni 1975 e 1977;
- c) gli impianti che abbiano avuto un erogato annuo non inferiore a litri quattrocentomila nel biennio 1985-1986.

TITOLO V

(Nuove localizzazioni, Self-service, G.P.L. e Metano)

ART. 21 (Ubicazioni nuovi impianti)

1. I nuovi impianti, sia quelli per nuove concessioni che per trasferimento o per trasferimento e concentrazione, devono essere installati in zone di espansione e di traffico conformemente a quanto previsto dalle disposizioni della presente legge.
2. Fuori dai centri abitati, lungo le strade statali e provinciali, il nuovo impianto non può essere installato, sulla stessa direttrice di marcia, a distanza inferiore a Km. 15 (quindici) da altro impianto sulle strade di grande comunicazione con spartitraffico centrale già realizzato o in fase di realizzazione o progettazione, fatte salve le eventuali pratiche in corso di perfezionamento alla data di entrata in vigore della presente legge. Negli altri casi, fermo restando il numero complessivo degli impianti, tale distanza non deve essere inferiore a Km. 10 (dieci) da altro impianto similare ubicato nella stessa direttrice di marcia e non inferiore a Km. 5 (cinque) nel senso inverso. Comunque, lungo il primo chilometro di strada, statale o provinciale, a partire dalla perimetrazione dell'abitato, formalmente delimitata dagli strumenti urbanistici, i nuovi impianti derivanti da trasferimento e/o concentrazione possono essere ricollocati ad una distanza non inferiore a metri duecento in entrambi i sensi di marcia.
3. All'interno dei centri abitati ed in relazione al volume di traffico, lo impianto può collocarsi a distanza non inferiore a metri trecento da altro impianto nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti ed a metri cinquecento nei Comuni con popolazione inferiore, misurata sul percorso più breve, sempre che i Comuni medesimi non abbiano adottato il provvedimento di cui al quarto comma del successivo art. 31.
4. L'accertamento delle distanze è riservato al Comune. Per le strade extraurbane la distanza va misurata dal punto in cui è installata l'apposita segnaletica indicante l'inizio del centro urbano.
5. Qualora la nuova area di ricollocazione dell'impianto ricada lungo una strada di grande comunicazione intercorrente il territorio di più Comuni o di più province e, comunque, esterna ai rispettivi centri abitati, il trasferimento ovvero il trasferimento e la concentrazione è ammesso in deroga alle limitazioni della tabella I - allegato "A" della presente legge e ai contenuti del terzo comma del precedente art. 18, nonché del quinto comma dello stesso <sup>articolo</sup> e nel rispetto delle distanze stabilite dal terzo comma del presente articolo.

ART. 22

(Self-service pre-payment)

1. Il numero massimo degli impianti, che possono essere dotati dell'apparecchiatura self-service pre-payment nel quinquennio di validità dello allegato tabellare, non può essere superiore a quello previsto dalla tabella VI - allegato "A". Per l'autorizzazione alla installazione dell'apparecchiatura è necessaria la sussistenza dei seguenti parametri:

- a) popolazione del Comune superiore a 5.000 abitanti;
- b) parco auto circolante del Comune non inferiore a 1.500 autoveicoli nell'anno 1982.

Le autorizzazioni per ciascun Comune sono rapportate al numero di autoveicoli circolanti secondo il prospetto che segue:

- 1) da 1.500 a 5.000 : n. 1 self-service;
- 2) da 5.001 a 10.000 : n. 2 self-services;
- 3) sull'eccedenza di 10.000 un self-service per ogni 8.000 autoveicoli o frazione di 8.000.

2. Nei Comuni in cui non è riscontrabile la sussistenza dei parametri di cui alle precedenti lettere a) e b), le autorizzazioni sono possibili solo quando questi distino più di 5 chilometri da altri comuni provvisti di impianti dotati dell'apparecchiatura.

3. Il self-service pre-payment è installato preferibilmente presso impianti provvisti anche di gasolio, di norma ubicati all'interno delle perimetrazioni urbane ed a distanza non inferiore a metri 500 nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti ed a metri 700 nei Comuni con popolazione inferiore, misurata sul percorso più breve.

4. Il trasferimento dell'apparecchiatura da un impianto ad altro del medesimo concessionario nell'ambito dello stesso comune è ammesso solamente quando viene ad esserne servita una zona o un quartiere sprovvisto.

5. Il trasferimento dell'apparecchiatura self-service pre-payment tra Comuni della stessa provincia è ammesso quando:

- a) il Comune di origine non ne resta sprovvisto;
- b) nel Comune di destinazione non viene superato il numero di self-service di cui al primo comma.

6. Ferme restando le autorizzazioni rilasciate alla data del 31 dicembre 1977, per gli impianti già autorizzati ad erogare benzina super attraverso il sistema self-service pre-payment, l'autorizzazione può essere estesa anche agli altri prodotti, sempre che l'impianto possieda i requisiti previsti dal presente articolo.

7. Nel caso di più domande intese ad ottenere la installazione dell'apparecchiatura self-service pre-payment per uno stesso comune o quartiere, l'autorizzazione è rilasciata con priorità per gli impianti :

- a) dotati di piazzale;
- b) con più alto erogato medio annuo di benzina e gasolio negli ultimi tre anni;
- c) maggiormente dotati di prodotti erogabili in self-service.

8. In fase di prima applicazione, tutte le domande afferenti i self-service pre-payment vanno presentate alla Regione entro il termine di novanta giorni, a pena di esclusione, dalla data di entrata in vigore della <sup>presente</sup> legge. Per gli anni successivi entro e non oltre il 30 giugno.

9. L'apparecchiatura self-service pre-payment deve funzionare ininterrottamente. In caso di inosservanza e qualora l'interruzione del servizio si protragga per più di due mesi per anno solare, l'autorizzazione può essere revocata su proposta del Comune.

ART.23 - (Impianti di g.p.l. e di metano)

1. Fermo restando il rispetto delle distanze di sicurezza sancite dal D.P.R.12 gennaio 1971, n.208 e successive modifiche ed integrazioni, gli impianti di gas petrolio liquefatto (g.p.l.) per uso autotrazione devono essere installati nei bacini di utenza risultanti dalla tabella V - alleg."A", sia potenziando con il prodotto gli impianti di carburant già esistenti e sia consentendo la installazione di nuovi impianti per la distribuzione del solo g.p.l.

2. Il potenziamento o la nuova installazione di cui al precedente comma può essere conseguito anche mediante trasferimento da zone sature di provincie diverse del solo decreto di g.p.l., disgiunto dagli altri prodotti di cui l'impianto può essere provvisto.

3. Fermo restando le zone di localizzazione, le aree attinenti le nuove installazioni devono trovarsi a distanza non inferiore a chilometri trenta sia sulla stessa direttrice di marcia che in senso inverso e fuori del raggio di nove chilometri da altro impianto di g.p.l.- A tali distanze può derogarsi solamente per i capoluoghi di Bari e di Taranto. Alla stessa deroga possono essere assoggettati anche eventuali trasferimenti di impianti con g.p.l. o di soli erogatori di g.p.l. nell'ambito del bacino esistente al solo fine di assicurare un migliore servizio all'utenza.

4. Per un più funzionale servizio all'utenza i concessionari degli impianti di g.p.l. possono avvalersi delle disposizioni introdotte con il D.P.R. 17 novembre 1986, n.1024, richiedendo anche la installazione del secondo distributore a semplice o a doppia erogazione.

5. Le domande di cui al primo e secondo comma, redatte in competente bollo e conformi a quanto previsto dal precedente art.10, devono essere presentate, pena la esclusione, alla Regione entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge in fase di prima applicazione ed entro il trenta giugno per gli anni successivi.

6. Fermo restando il rispetto delle distanze di sicurezza sancite, gli impianti per la distribuzione del metano per uso autotrazione possono essere installati nei bacini di utenza risultanti dalla tabella VII - allegato "A". Altri impianti di metano possono essere realizzati in bacini di maggiore prevedibile utenza nel rispetto delle distanze previste dal precedente terzo comma. Possono, comunque, consentirsi deroghe a tali distanze solamente per ragioni tecnico-economiche connesse alla condotta di adduzione del metano.

7. Le domande per la installazione degli impianti di metano per uso autotrazione devono essere conformi a quanto previsto dal precedente art.10, nonché alle disposizioni del D.M. 24 novembre 1984. Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge sono in possesso di autorizzazione per l'esercizio dell'impianto di metano hanno diritto di ottenere la concessione previa apposita istanza alla Regione.

ART. 24

(Istruttoria delle domande di self-service, di g.p.l. e di metano)

1. Le domande per la installazione delle apparecchiature self-service pre-payement e quelle per gli impianti di g.p.l. e di metano, prima della richiesta di pareri ed autorizzazioni agli organi ed enti prescritti, devono essere sottoposte all'esame della Commissione consultiva regionale carburanti.
2. Con provvedimento motivato, verranno respinte le domande le cui posizioni saranno ritenute meno idonee per l'utenza, sentita la Commissione consultiva regionale carburanti.
3. Nel caso che più domande di g.p.l. o di metano concorrano per una medesima località o bacino, si deve tener conto:
  - a) della priorità di presentazione;
  - b) della posizione prescelta e dei conseguenti vantaggi per l'utenza.
4. Per le istanze afferenti la sola installazione dell'apparecchiatura self-service pre-payement l'emissione del decreto autorizzat<sup>VO</sup> è subordinata alla presentazione del certificato di prevenzione incendi e della licenza UTIF, purchè ancora validi. La messa in esercizio è subordinata al solo accertamento del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, che deve darne comunicazione alla Regione ed all'UTIF.

TITOLO VI

Nuove concessioni e impianti stagionali

Art. 25 - (Nuove concessioni)

1. La nuova concessione completa di benzine, gasolio e miscela può essere assentita solamente per i comuni sprovvisti di impianti di carburanti, risultanti dalla Tab. II - Allegato "A", e nel rispetto delle disposizioni della presente legge.
2. Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 16 del D.L. 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, nei comuni montani la nuova concessione può essere rilasciata anche a nome del Comune qualora, entro il termine di giorni novanta dalla data di entrata in vigore della presente legge, non venga presentata alcuna istanza per la installazione e l'esercizio dell'impianto. Negli altri casi previsti dalla medesima norma si osservano le distanze stabilite dalla stessa.
3. Le nuove concessioni di gasolio possono essere accordate per il potenziamento degli impianti esistenti e funzionanti in comuni che ne sono completamente sprovvisti e, comunque, risultanti dalla tab. IV - Allegato "A". In tutti gli altri casi, la nuova concessione di gasolio può essere assentita solamente in base alle disposizioni di cui al successivo art. 30.
4. Gli impianti da potenziare con il gasolio devono essere dotati di adeguato piazzale ovvero di adeguato fuoristrada.
5. In caso di più domande concorrenti intese ad ottenere il potenziamento con il gasolio nello stesso comune, devono essere prese in considerazione prioritariamente quelle relative ad impianti:
  - a) con adeguato piazzale;
  - b) con erogato medio di benzine più alto nell'ultimo triennio.
6. Nel periodo di validità di cui al terzo comma dell'art. 1 della presente legge e salvo i casi previsti dal presente articolo, non possono essere assentite concessioni di nuovi impianti, eccezion fatta per quelle da rilasciarsi in occasione di trasferimenti o di trasferimenti e concentrazioni.

ART.26 - (Impianti stagionali)

1. Gli impianti con esercizio limitato ad un determinato periodo dell'anno si considerano stagionali sempre che ci sia richiesta in tal senso da parte del concessionario o, per quelli già installati e funzionanti, del concessionario e del gestore.

2. Nelle località o frazioni di Comuni situate nelle zone montane o lungo i litorali, caratterizzate da turismo stagionale e distanti almeno km.8 (otto) dal più vicino impianto, possono essere realizzati nuovi impianti soltanto in corrispondenza della chiusura di altrettanti impianti esistenti e funzionanti in altre località dello stesso comune o della stessa provincia, nel preciso rispetto delle disposizioni previste dal precedente art.18 e, comunque, dalla presente legge.

3. Le richieste di esercizio limitato vanno poste nell'ambito del periodo stagionale fissato dal 1° aprile al 30 settembre di ogni anno. Durante il periodo di esercizio accordato, l'impianto stagionale, al pari di tutti gli altri impianti esistenti, è obbligato all'osservanza degli orari di apertura e chiusura, nonché alle turnazioni domenicali e festive e della mezza giornata di riposo infrasettimanale, pena la decadenza della concessione su proposta del Comune.

4. Il decreto regionale con il quale viene attribuita ad un impianto la qualifica di "stagionale" è emesso una volta acquisita, fra l'altro, l'autorizzazione comunale.

TITOLO VII

Impianti per uso privato e per natanti e prelievi in fusti

ART.27 - (Impianti ad uso privato)

1. Ai fini della presente legge, per impianti ad uso privato si intendono gli impianti ubicati all'interno di aree private non aperte al pubblico, quali stabilimenti, cantieri, magazzini, depositi e simili, destinati all'esclusivo rifornimento degli automezzi di proprietà o di uso esclusivo dell'impresa o società operante sulle aree stesse, nonché gli impianti di proprietà delle Amministrazioni pubbliche con esclusione delle Amministrazioni dello Stato.

2. Fino alla emanazione di nuove disposizioni da parte del Governo centrale, le concessioni per la installazione di impianti per uso privato sono rilasciate dalla Regione, ai sensi dell'art.7 del Decreto Presidente Consiglio Ministri 31 dicembre 1982, solamente quando :

- a) la capacità del serbatoio o quella complessiva dei serbatoi sia superiore a 10 metri cubi;
- b) sia dimostrata ed accertata la effettiva necessità e finalità dell'impianto in relazione all'attività e produttività dell'impresa o società;
- c) il parco automezzi non sia inferiore a 20.

3. Le domande, in competente bollo, devono contenere tutte le notizie di cui alle lett.a), b), c) e d) del primo comma del precedente art.10 e devono essere corredate di :

- a) disegno planimetrico conforme a quanto previsto dalla lett.c), secondo comma, dell'art.10 della presente legge;
- b) titolo di proprietà o contratto di fitto, debitamente registrato, dell'area su cui si intende realizzare l'impianto;
- c) dichiarazione sostitutiva di notorietà di cui alla legge 4 gennaio 1968, n.15, e successive modifiche, contenente l'elenco degli automezzi di proprietà o in uso esclusivo della impresa con estremi di targa e telaio;
- d) certificato della Camera di Commercio competente per territorio, di data non anteriore a mesi tre, attestante l'iscrizione dell'impresa al registro ditte, nonché l'indicazione dell'attività esercitata e del legale rappresentante con i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione nel caso di società;
- e) tre copie della domanda e della planimetria.

4. Ai fini della istruttoria delle domande deve essere richiesta, ai sensi dell'art.21 del D.P.R. 27 ottobre 1971, n.1269, il parere del Comando provinciale Vigili del Fuoco e dell'UTIF competente per territorio, nonché l'autorizzazione del Comune.

5. Il provvedimento di concessione ha la durata di anni diciotto, salvo più breve periodo su esplicita dichiarazione del richiedente e può essere rinnovato.

6. La concessione deve contenere :

a) le clausole, le modalità, le condizioni e le prescrizioni di cui al secondo comma dell'art.13 della presente legge;

b) l'obbligo dell'aggiornamento, con periodicità triennale, dell'elenco degli automezzi che utilizzano l'impianto;

c) il divieto di cessione di carburante a terzi, sia a titolo oneroso che gratuito, con l'avvertenza che in caso di inosservanza sarà revocata la concessione, salva l'applicazione delle sanzioni penali di cui all'art.16, comma quarto, della legge 18 dicembre 1970, n.1034.

7. La concessione può essere revocata o sospesa per violazione degli obblighi imposti, nonché per motivi di pubblico interesse e per diminuzione degli automezzi riforniti dall'impianto al di sotto del numero previsto dal secondo comma del presente articolo.

ART.28 - (Impianti per natanti)

1. Ferme restando le facoltà spettanti alla competente autorità marittima, la Regione provvede al rilascio delle concessioni per la installazione e l'esercizio di impianti per l'esclusivo rifornimento di natanti, sia da diporto che per buncheraggio navi e motopesca.

2. La concessione afferente gli impianti per natanti è accordata solamente in presenza di reali e comprovate necessità e può essere rilasciata a soggetti che siano in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge.

3. Le istanze e la relativa istruttoria devono essere conformi alle disposizioni contenute nella presente legge.

4. Nel caso di impianti "S.I.F. - Schiavi Imposta di Fabbricazione" per motopesca e buncheraggio navi è richiesto anche il parere della circoscrizione doganale e dell'Utif competente per territorio.

5. L'impianto per natanti da diporto deve essere ubicato in posizione tale da rendere impossibile il rifornimento ai veicoli stradali.

6. Non è consentita la concessione per nuovi impianti "SIF" qualora nel porto siano installati e funzionanti altri impianti con erogato medio inferiore a duemila tonnellate nel biennio solare precedente.

ART. 29 (Autorizzazioni al prelievo e trasporto di carburante sul posto di lavoro)

1. Gli operatori economici che abbiano necessità di rifornire i propri mezzi fissi o cingolati direttamente sul posto di lavoro possono ottenere l'autorizzazione al prelievo di carburante ed al trasporto sul posto di lavoro.

2. Le autorizzazioni di cui al precedente comma, nel rispetto della normativa fiscale, devono essere subordinate alle seguenti condizioni e prescrizioni :

a) il carburante deve essere prelevato presso impianti stradali ubicati fuori della sede stradale pubblica e dotati di ampio piazzale;

b) il carburante deve essere prelevato in fusti o recipienti in ferro regolamentari ai fini della sicurezza e prevenzione incendi;

c) il provvedimento autorizzativo è valido esclusivamente nell'ambito del territorio regionale e può avere durata non superiore ad anni sette.

3. Le istanze in bollo devono riportare le complete generalità e l'attività esercitata dall'impresa o società richiedente, nonché il numero dei mezzi meccanici da rifornire e devono essere corredate di :

a) certificato della Camera di Commercio competente per territorio, di data non anteriore a mesi tre, attestante l'iscrizione dell'impresa o società al registro ditte e l'attività esercitata;

b) dichiarazione sostitutiva di notorietà attestante l'elenco dei mezzi da rifornire sul posto di lavoro. In alternativa, tale dichiarazione può essere inserita nella domanda a condizione che quest'ultima sia autenticata nelle forme di legge;

c) marca da bollo per il rilascio dell'autorizzazione.

4. Le autorizzazioni previste dal presente articolo sono rilasciate dal Sindaco del Comune di residenza dell'impresa richiedente ovvero dal Sindaco del Comune nel cui territorio si trovano gli impianti e/o i mezzi meccanici da rifornire, a seconda che l'impresa richiedente l'autorizzazione al prelievo e trasporto di carburante sul posto di lavoro abbia o meno la residenza ovvero la sede legale od amministrativa in uno dei comuni della Puglia.

TITOLO VIII

Piano di razionalizzazione

ART.30 - (Razionalizzazione della rete)

1. Per il riequilibrio e razionalizzazione della rete si procederà alla riduzione del numero degli impianti esistenti.

2. A tale obiettivo si perverrà accogliendo:

a) le istanze di revoca dei decreti afferenti gli impianti per rinuncia dei concessionari;

b) le domande di trasferimento e concentrazione di due o più impianti da una località ad altra dello stesso comune o della stessa provincia a condizione che almeno uno degli impianti sia provvisto di gasolio;

c) le domande di trasferimento e concentrazione di due o più impianti sprovvisti di gasolio intese ad ottenere sulla nuova posizione dello stesso comune o provincia la concessione di un impianto completo di gasolio;

d) le domande di semplice concentrazione di uno o più impianti sprovvisti di gasolio su altro impianto, pure mancante di gasolio, installato e funzionante nello stesso comune o provincia, intese ad ottenere il potenziamento di quest'ultimo con il prodotto gasolio.

3. Per le domande di cui al precedente comma, lett. b), c) e d), si osservano in particolare le disposizioni previste dall'art. 18 e dall'art. 20 della presente legge.

4. Per gli impianti da potenziare con il gasolio devono sussistere le seguenti condizioni:

a) essere dotati di adeguato piazzale;

b) essere assistiti da decreto di autorizzazione o concessione diciottennale non scaduta ovvero non scadente nei primi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, limitatamente agli impianti installati su suolo pubblico;

ART. 31 (Attribuzione dei Comuni)

1. Oltre che per le nuove concessioni, l'autorizzazione del Comune di cui al precedente art. 12 va richiesta anche per:

- a) i rinnovi delle concessioni in scadenza;
- b) le conversioni delle autorizzazioni in concessione;
- c) la installazione di nuove attrezzature presso impianti esistenti;
- d) i trasferimenti di impianti su nuove posizioni.

2. L'autorizzazione del Comune si intende tacitamente accorà data, se non espressa entro novanta giorni dalla data della acquisizione al protocollo della richiesta regionale, per gli impianti ubicati su suolo di proprietà privata e limitatamente ai seguenti casi :

- a) rinnovo delle concessioni in scadenza;
- b) conversione delle autorizzazioni in concessione;
- c) installazione di nuove attrezzature presso impianti già esistenti per :
  - 1) concentrazione di uno o più impianti su altro esistente;
  - 2) sostituzione di erogatori semplici con altri a doppia erogazione;
  - 3) interrimento di altri serbatoi per aumento stoccaggio dei prodotti erogati.

3. Ai fini della razionalizzazione delle rispettive reti, i Comuni, nell'ambito delle previsioni urbanistiche di cui al <sup>precedente</sup> art. 6, sentite le organizzazioni di categoria indicate all'ultimo comma dell'art.1 della L.R. 23 maggio 1980, n.49 e nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano apposita deliberazione del Consiglio dalla quale, tenuto conto delle determinazioni della legge medesima, risulti :

- a) il fondato motivo, connesso al servizio ed al pubblico interesse, per cui è necessario il trasferimento di determinati impianti;
- b) l'elencazione degli impianti e l'esatta descrizione delle incompatibilità degli stessi con il territorio per cui se ne rende necessario il trasferimento coatto;
- c) la individuazione delle possibili nuove localizzazioni;
- d) la diffida ai concessionari degli impianti incompatibili a richiederne il trasferimento, assegnando agli stessi un congruo termine, pena, in caso di inosservanza, la revoca della concessione del suolo pubblico e la proposta di revoca del titolo abilitativo.

4. La deliberazione del Consiglio comunale, appena divenuta esecutiva, deve essere inviata in copia all'Ufficio Carburanti della Regione ed il contenuto della stessa deve essere notificato nei modi di legge ai concessionari interessati.

5. In caso di inerzia delle Amministrazioni comunali e previa diffida da parte della Regione ad adempiere nel termine di 60 giorni dalla stessa, il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore al Commercio, se delegato, nomina con decreto il Commissario ad acta.

TITOLO IX

Termini, comunicazioni, collaudi

ART.32 - (Termini per la riattivazione degli impianti chiusi)

1. Gli impianti il cui esercizio, previa autorizzazione, è attualmente sospeso per crisi di gestione devono essere rimessi in esercizio entro il termine perentorio di mesi sei dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Per gli impianti con sospensione regolarmente autorizzata a causa della indisponibilità del suolo pubblico o privato ovvero per altri motivi, deve essere presentata, entro il termine perentorio di anni uno dalla data di entrata in vigore della presente legge, istanza di trasferimento ovvero di trasferimento e concentrazione su nuova posizione oppure istanza di semplice concentrazione su altro impianto esistente e funzionante, seguendo le modalità, i termini e le condizioni previsti dalla presente legge.

del presente articolo

3. Gli impianti di cui al secondo comma devono essere realizzati e messi in esercizio entro i successivi due anni dalla data di presentazione della domanda. Non è ammessa alcuna proroga.

4. Trascorsi inutilmente i termini previsti dai precedenti comma, si provvederà, senza alcun preavviso, alla definitiva revoca del titolo abilitativo all'esercizio dell'impianto con oneri a carico del concessionario per la rimozione delle attrezzature residue e per la rimessa in pristino del relativo suolo e senza alcun diritto di indennizzo.

ART.33 -(Termini per la ultimazione dei lavori)

1. I lavori per la realizzazione di nuovi impianti ovvero per qualsiasi tipo di modifica agli impianti medesimi devono essere eseguiti ed ultimati entro il termine massimo di un anno dalla data di esecutività del decreto di concessione o di autorizzazione. Il termine di ultimazione dei lavori fissato nel relativo provvedimento, se potrà essere diverso a seconda della entità dei lavori medesimi, non sarà mai superiore ad un anno.

2. Il termine di cui al primo comma, in presenza di comprovata e documentata necessità e su richiesta del concessionario, può essere prorogato una sola volta e per un periodo massimo di tre mesi.

3. Entro il termine di ultimazione dei lavori il concessionario deve presentare la domanda in bollo con la quale ne richiede il collaudo.

ART.34 - (Comunicazioni)

1. Ai soli fini dell'accertamento del funzionamento degli impianti e del rispettivo erogato annuo, entro il termine del 31 marzo di ogni anno ciascun concessionario deve presentare alla Regione copia dell'esemplare dell'inventario del movimento dei prodotti petroliferi da cui risulti il complessivo del carico e dello scarico dei prodotti erogati durante l'anno precedente da ciascun impianto, presentato all'UTIF competente per territorio dal gestore.

2. Entro il termine di cui al precedente comma ciascun UTIF deve trasmettere alla Regione l'elenco degli impianti che risultino chiusi alla data del 31 dicembre dell'anno precedente ovvero l'elenco degli impianti per i quali non è stato richiesto il registro di carico e scarico per l'anno in corso.

3. Fermo restando il disposto del primo comma dell'<sup>precedente</sup> art.19, i Comuni devono comunicare alla Regione le chiusure degli impianti ogni qualvolta dovessero verificarsi tali evenienze e sempre che il periodo di inattività sia superiore a quindici giorni.

ART.35 -(Collaudi)

1. Ultimati i lavori e prima della messa in esercizio, i nuovi impianti o la parte modificata o potenziata degli stessi devono essere sottoposti a collaudo da parte di un' apposita commissione.

2. La commissione di collaudo è nominata con decreto del Presidente della Regione o dell'Assessore al Commercio, se delegato, ed è composta :

- a) dal coordinatore del Settore Commercio o suo delegato appartenente alla qualifica dirigenziale, con funzione di Presidente;
- b) dal Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, competente per territorio, o suo delegato;
- c) dal dirigente dell'UTIF competente per territorio o suo delegato;
- d) da un dipendente regionale in servizio presso il settore Commercio - Ufficio Carburanti - con funzione di segretario.

3. Ai componenti la commissione di cui al presente articolo sono dovuti, oltre ad un gettone di presenza di lire sessantamila per ogni giornata di effettiva presenza, il rimborso delle spese di viaggio e l'indennità di missione calcolata secondo la normativa dell'ente di appartenenza. Le spese della commissione di collaudo sono a carico del concessionario trattandosi di prestazioni per conto di terzi.

TITOLO X

Disposizioni finali e transitorie

ART.36 - (Stato di conservazione degli impianti)

1. Per assicurare e garantire la continuità e regolarità del servizio pubblico di distribuzione automatica di carburanti per uso autotrazione, le attrezzature degli impianti devono essere mantenute in perfetto stato di efficienza e di conservazione anche ai fini dell'estetica e del decoro.

2. Il concessionario dell'impianto deve provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria non solo delle attrezzature costituenti il punto vendita, ma anche dell'area interessata all'impianto medesimo e di tutti i locali destinati ai vari servizi accessori per l'utenza e per l'automobilista, ove esistano.

3. Al concessionario è fatto, altresì, obbligo di tenere costantemente pulita l'area destinata all'intero complesso commerciale e di osservare tutte le norme comunali igienico-sanitarie, di polizia urbana, di traffico e di edilizia.

ART. 37 <sup>di</sup>  
(Norme transitorie e sanatoria)

1. I concessionari degli impianti per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia scaduto l'originario decreto di concessione o di autorizzazione senza che sia stata presentata la domanda di rinnovo nei termini previsti dalla legislazione vigente possono regolarizzare la posizione amministrativa, presentando domanda di rinnovo in bollo, entro il termine perentorio di mesi sei dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. La domanda deve essere corredata, oltre che della documentazione prevista dall'art. 15 della presente legge, di:
  - a) attestato del Sindaco circa la ininterrotta funzionalità dell'impianto;
  - b) certificato dell'UTIF da cui risulti l'erogato dell'impianto relativamente al periodo non coperto da concessione.
3. Trascorso inutilmente il termine di cui al primo comma del presente articolo, l'autorizzazione o la concessione si intendono decadute.
4. Gli impianti che alla data di entrata in vigore della presente legge sono inattivi per crisi di gestione con chiusura debitamente autorizzata o in corso di autorizzazione e per i quali risulti già presentata istanza di semplice concentrazione, prevista dalla lett. d) del secondo comma dell'art. 30 della presente legge, sono automaticamente autorizzati a proporre la sospensione dell'esercizio fino al perfezionamento dell'iter istruttorio ed al completamento dei conseguenti lavori di concentrazione.
5. In sede di prima attuazione, i provvedimenti previsti dalle lett. b), c) e d) del secondo comma del precedente art. 30 possono adottarsi solamente quando i Comuni, nelle more dell'adozione della delibera di cui al quarto comma dell'art. 31, forniscano la propria autorizzazione nel rispetto delle modalità e dei termini contenuti nella presente legge. Comunque, nel primo biennio di attuazione della presente legge non sono prese in considerazione le istanze relative a trasferimenti volontari di un solo impianto all'interno dello stesso Comune o della stessa Provincia, nè quelle relative alla realizzazione di nuovi impianti nei dieci Comuni risultanti dalla tabella I - Allegato "A".

ART. 38

(Esercizio delle funzioni)

1. Le funzioni amministrative afferenti la presente legge sono esercitate dalla Regione ai sensi e con le modalità previste dall'art. 27 della L.R. 23 maggio 1980, n. 49, modificata ed integrata dalla L.R. 30 maggio 1985, n. 50.
2. Con la legge di riordino degli Uffici regionali sarà istituito presso l'Assessorato Industria, Commercio ed Artigianato - Settore Commercio - lo Ufficio Carburanti.
3. Fino alla <sup>entrata</sup> data di ~~in~~ vigore della legge di cui al precedente comma, lo espletamento delle funzioni rivenienti dalla presente legge è affidato al Settore Commercio dell'Assessorato Industria, Commercio ed Artigianato.

ART.39 - (Disposizioni abrogate)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge so  
no abrogate le disposizioni incompatibili con la stessa ed in  
particolare l'art.2 e l'art.17 della L.R. 23 maggio 1980,n.49.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
F.to (prof. Nicola Di Cagno)

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO F.F.  
F.to (dott. Francesco Saponaro)

LA SEGRETARIA DEL CONSIGLIO F.F.  
F.to (Silvana Vernola)

A L L E G A T O " A "

T A B E L L E

TABELLA I

PROGETTO COMPLETO DELLA RETE

48

CODICE	C O M U N I N O M E	NUMERO IMPIANTI	
		ATTUALE	FINE QUIN- QUENNIO
71001	ACCADIA	2	1
2	ALBERONA	1	1
3	ANZANO di PUGLIA	1	1
4	APRICENA	5	5
5	ASCOLI SATRIANO	3	3
6	BICCARI	2	1
7	BOVINO	2	2
8	CAGNANO VARANO	2	2
9	CANDELA	5	3
10	CARAPELLE	2	2
11	CARLANTINO	1	1
12	CARPINO	2	2
13	CASALNUOVO MONTEROTARO	1	1
14	CASALVECCHIO di PUGLIA	2	1
15	CASTELLUCCIO dei SAURI	1	1
16	CASTELLUCCIO VALMAGGIORE	1	1
17	CASTELNUOVO della DAUNIA	2	1
18	CELENZA VALFORTORE	1	1
19	CELLE di SAN VITO	-	-
20	CERIGNOLA	27	27
21	CHIEUTI	2	2
22	DELICETO	3	2
23	FAETO	1	1
24	FOGGIA	79	66
25	ISCHITELLA	2	2
26	ISOLE TREMITI	-	-
27	LESINA	5	5
28	LUCERA	14	14
29	MANFREDONIA	18	18
30	MARGHERITA di SAVOIA	3	2
31	MATTINATA	2	2
32	MONTELEONE di PUGLIA	-	-
33	MONTE SANT'ANGELO	5	3
34	MOTTA MONTECORVINO	1	1
35	ORSARA di PUGLIA	3	3
36	ORTANOVA	11	11
37	PANNI	-	-
38	PESCHICI	2	2
39	PIETRAMONTECORVINO	1	1
40	POGGIO IMPERIALE	3	2

segue TABELLA I

49

CODICE	C O M U N I N O M E	NUMERO ATTUA LE	IMPIANTI- FINE QUIN QUENNIO
71041	RIGNANO GARGANICO	4	2
42	ROCCHETTA SANT'ANTONIO	2	1
43	RODI GARGANICO	3	3
44	ROSETO VALFORTORE	1	1
45	SAN FERDINANDO di PUGLIA	7	5
46	SAN GIOVANNI ROSONDO	6	6
47	SAN MARCO in LAMIS	4	3
48	SAN MARCO LA CATOLA	1	1
49	SANNICANDRO GARGANICO	7	7
50	SAN PAOLO di CIVITATE	2	2
51	SAN SEVERO	26	26
52	SANT'AGATA di PUGLIA	2	1
53	SERRACAPRIOLA	3	2
54	STORNARA	3	3
55	STORNARELLA	2	2
56	TORREMAGGIORE	6	6
57	TRINITAPOLI	8	8
58	TROIA	2	2
59	VICO del GARGANO	3	3
60	VIESTE	5	5
61	VOLTURARA APPULA	2	1
62	VOLTURINO	2	2
63	ORDONA	2	2
64	ZAPPENETA	1	1
72001	ACQUAVIVA delle FONTI	11	10
2	ADELFA	5	4
3	ALBEROBELLO	6	5
4	ALTAMURA	14	18
5	ANDRIA	34	38
6	BARI	170	156
7	BARLETTA	26	28
8	BINETTO	1	1
9	BISCEGLIE	15	15
10	BITETTO	4	3
11	BITONTO	18	19
12	BITRITTO	3	3
13	CANOSA di PUGLIA	13	13
14	CAPURSO	4	4
15	CASAMASSIMA	10	10
16	CASSANO delle MURGE	3	3

Consiglio Regionale  
della Puglia

segue TABELLA I

50

CODICE	C O M U N I N O M E	NUMERO	IMPIANTI.
		ATTUA- LE	FINE QUIN QUENNIO
72017	CASTELLANA GROTTA	9	8
18	CELLAMARE	-	-
19	CONVERSANO	11	10
20	CORATO	14	18
21	GIOIA del COLLE	14	14
22	GIOVINAZZO	5	5
23	GRAVINA di PUGLIA	13	13
24	GRUMO APPULA	3	2
25	LOCOROTONDO	10	7
26	MINERVINO MURGE	5	5
27	MODUGNO	9	10
28	MOLA di BARI	10	10
29	MOLFETTA	11	11
30	MONOPOLI	24	24
31	NOCI	6	7
32	NOICATTARO	6	6
33	PALO del COLLE	6	5
34	POGGIORSINI	1	1
35	POLIGNANO a MARE	10	10
36	PUTIGNONO	14	12
37	RUTIGLIANO	5	5
38	HUVO di PUGLIA	10	9
39	SAMMICHELE di BARI	5	3
40	SANNICANDRO di BARI	6	5
41	SANTERAMO in COLLE	6	7
42	SPINAZZOLA	6	6
43	TERLIZZI	12	12
44	TORITTO	5	5
45	TRANI	18	18
46	TRIGGIANO	9	8
47	TURI	6	5
48	VALENZANO	7	4
73001	AVETRANA	2	3
2	CAROSINO	2	1
3	CASTELLANETA	8	8
4	CRISPIANO	5	5
5	FAGGIANO	2	2
6	FRAGAGNANO	2	2
7	GINOSA	13	13
8	GROTTAGLIE	12	12

Consiglio Regionale  
della Puglia

segue TABELLA I

50

C O M U N I		NUMERO ATTUA- LE	IMPIANTI FINE QUIN- QUENNIO
CODICE	N O M E		
72009	LATERZA	4	4
10	LEPORANO	4	2
11	LIZZANO	7	5
12	MANDURIA	15	15
13	MARTINA FRANCA	25	17
14	MARUGGIO	4	4
15	MASSAFRA	17	17
16	MONTEIASI	2	2
17	MONTEMESOLA	2	1
18	MONTEPARANO	1	1
19	MOTTOLA	10	10
20	PALAGIANELLO	2	2
21	PALAGIANO	9	15
22	PULSANO	7	6
23	ROCCAFORZATA	1	1
24	SAN GIORGIO JONICO	3	3
25	SAN MARZANO di SAN GIUSEPPE	3	3
26	SAVA	6	6
27	TARANTO	109	96
28	TORRICELLA	4	3
74001	BRINDISI	62	41
2	CAROVIGNO	9	9
3	CEGLIE MESSAPICO	12	12
4	CELLINO SAN MARCO	4	4
5	CISTERNINO	8	5
6	ERCHIE	6	5
7	FASANO	27	23
8	FRANCAVILLA FONTANA	14	14
9	LATIANO	6	5
10	MESAGNE	18	13
11	ORIA	13	9
12	OSTUNI	22	19
13	SANDONACI	5	3
14	SAN MICHELE SALENTINO	4	3
15	SAN PANCRAZIO SALENTINO	5	5
16	SAN PIETRO VERNOTICO	8	5
17	SAN VITO dei NORMANNI	12	11
18	TORCHIAROLO	3	3
19	TORRE SANTA SUSANNA	7	6
20	VILLA CASTELLI	3	3

Consiglio Regionale  
della Puglia

segue TABELLA I

52

C O M U N I		NUMERO ATTUA- LE	IMPIANTI FINE QUIN- QUENNIO
CODICE	N O M E		
75001	ACQUARICA del CAPO	3	2
2	ALESSANO	5	3
3	ALEZIO	4	2
4	ALLISTE	5	2
5	ANDRANO	4	2
6	ARADEO	5	3
7	ARNESANO	2	2
8	BAGNOLO del SALENTO	1	1
9	BOTRUGNO	2	2
10	CALIMERA	5	5
11	CAMPI SALENTINA	5	5
12	CANNOLE	1	1
13	CAPRARICA di LECCE	5	2
14	CARMIANO	8	6
15	CARPIGNANO SALENTINO	4	3
16	CASARANO	9	7
17	CASTRI' di LECCE	2	1
18	CASTRIGNANO de' GRECI	3	2
19	CASTRIGNANO del CAPO	5	3
20	CAVALLINO	10	7
21	COLLEPASSO	4	3
22	COPERTINO	13	8
23	CORIGLIANO d'OTRANTO	3	3
24	CORSANO	2	1
25	CURSI	2	1
26	CUTROFIANO	7	5
27	DISO	4	2
28	GAGLIANO del CAPO	2	2
29	GALATINA	25	19
30	GALATONE	8	8
31	GALLIPOLI	13	13
32	GIUGGIANELLO	1	1
33	GIURDIGNANO	2	1
34	GUAGNANO	6	3
35	LECCE	92	58
36	LEQUILE	3	3
37	LEVERANO	6	5
38	LIZZANELLO	4	3
39	MAGLIE	17	11
40	MARTANO	6	4

Consiglio Regionale  
della Puglia

segue TABELLA I

53

C O M U N I		NUMERO	IMPIANTI
CODICE	N O M E	ATTUA- LE	FINE QUIN- QUENNIO
75041	MARTIGNANO	1	1
42	MATINO	3	3
43	MELENDUGNO	8	5
44	MELISSANO	4	3
45	MELPIGNANO	4	4
46	MIGGIANO	2	1
47	MINERVINO di LECCE	3	2
48	MONTERONI di LECCE	5	4
49	MONTESANO SALENTINO	3	2
50	MORCIANO di LEUCA	3	2
51	MURO LECCESE	2	2
52	NARDO'	17	15
53	NEVIANO	1	1
54	NOCIGLIA	2	2
55	NOVOLI	6	3
56	ORTELLE	3	1
57	OTRANTO	3	2
58	PALMARIGGI	1	1
59	PARABITA	4	4
60	PATU'	1	1
61	POGGIARDO	5	4
62	PRESICCE	4	4
63	RACALE	10	7
64	RUFFANO	5	5
65	SALICE SALENTINO	5	4
66	SALVE	4	3
67	SANARICA	1	1
68	SAN CESARIO di LECCE	8	5
69	SAN DONATO di LECCE	3	2
70	SANNICOLA	5	3
71	SAN PIETRO IN LAMA	2	1
72	SANTA CESAREA TERME	4	2
73	SCORRANO	2	2
74	SECLI'	3	3
75	SOGLIANO CAVOUR	3	2
76	SOLETO	4	3
77	SPECCHIA	3	2
78	SPONGANO	2	2
79	SQUINZANO	10	7
80	STERNATIA	2	1

Consiglio Regionale  
della Puglia

segue TABELLA I

54

C O M U N I		NUMERO ATTUA- LE	IMPIANTI FINE QUIN- QUENNIO
CODICE	N O M E		
75081	SUPERSANO	2	2
82	SURANO	1	1
83	SURBO	3	3
84	TAURISANO	4	4
85	TAVIANO	8	4
86	TIGGIANO	3	3
87	TREPZZI	3	3
88	TRICASE	10	10
89	TUGLIE	2	2
90	UGENTO	9	9
91	UGGIANO LA CHIESA	2	2
92	VEGLIE	9	7
93	VERNOLE	6	3
94	ZOLLINO	2	2
95	SAN CASSIANO	1	1
96	CASTRO	2	2
97	PORTO CESAREO	5	5

TABELLA I/A

Situazione attuale della rete per provincia

CODICE	PROVINCIA	numero impian- ti	venduto medio (m3/imp.)	indice di ela- sticità
71	FOGGIA	322	691	2.86
72	BARI	613	795	2.17
73	TARANTO	281	752	2.37
74	BRINDISI	248	586	2.99
75	LECCE	541	482	3.14
TOTALE REGIONALE		2005	662	2.60

Consiglio Regionale  
della Puglia

TABELLA I/B

PROGETTO COMPLETO DELLA RETE A FINE QUINQUENNIO

P R O V I N C I E COD. N O M E	NUMERO di IM- PIANTI	VENDUTO MEDIO m3/imp.	INDICE ELASTI CITA'	NUMERO COMUNI VARIAZIONE IMPIANTI		
				--	==	++
71 FOGGIA	289	775	2.66	17	43	0
72 BARI	595	819	2.27	17	23	8
73 TARANTO	259	816	2.36	8	18	2
74 BRINDISI	198	734	2.48	13	7	0
75 LECCE	400	653	2.45	56	41	0
TOTALE REGIONALE	1741	763	2.41	111	132	10

NOTA : -- IN DIMINUZIONE, == COSTANTE, ++ IN AUMENTO

TABELLA I/C

PROGETTO COMPLETO DELLA RETE

ZONE OMOGEE NEE	NUMERO di IM- PIANTI	VENDUTO MEDIO (M3/IMP.)	INDICE di ELA STICITA'	NUMERO COMUNI CON NUMERO IMPIANTI		
				MIN.	COST.	MAGG.
1	907	838	2.29	13	21	6
2	387	705	2.35	57	39	0
3	38	630	3.04	7	15	0
4	390	676	2.69	31	54	4
5	19	480	3.79	6	4	0

RAGGRUPPAMENTO DI COMUNI PER LIVELLI DI URBANIZZAZIONE

TABELLA I/D

PROGETTO COMPLETO DELLA RETE

ZONE OMOGEE NEE	NUMERO di IM- PIANTI	VENDUTO MEDIO (M3/IMP.)	INDICE di ELA STICITA'	NUMERO COMUNI CON NUMERO IMPIANTI		
				MIN.	COST.	MAGG.
1	264	749	2.61	2	36	6
2	319	749	2.48	15	25	7
3	322	753	2.39	18	20	5
4	425	760	2.36	44	16	5
5	411	738	2.29	35	25	2

RAGGRUPPAMENTO DEI COMUNI SECONDO ZONIZZAZIONE DEI CONSUMI

TABELLA II

COMUNI SPROVVISTI DI IMPIANTI

<u>PROVINCIA 71 FOGGIA</u>				
<u>CODICE</u>	<u>COMUNE</u>	<u>POPOLA ZIONE</u>	<u>PARCO</u>	<u>PERCORSO Min.in Km.</u>
1 71019	CELLE SAN VITO	327	48	3
2 71026	ISOLE TREMITI	325	48	-
3 71032	MONTELEONE di P.	1.652	244	
4 71037	PANNI	1.322	176	
<u>PROVINCIA 72 BARI</u>				
1 72018	CELLAMARE	1.863	423	1

Consiglio Regionale  
della Puglia

TABELLA III

SITUAZIONE ATTUALE DELLA RETE GASOLIO  
PER PROVINCIA

PROVINCIE CODICE NOME	NUMERO di IMPIANTI	VENDUTO MEDIO (M3/IMP)	INDICE di ELA STICITA'
71 FOGGIA	262	388	2.20
72 BARI	428	493	1.67
73 TARANTO	183	487	1.66
74 BRINDISI	165	337	2.29
75 LECCE	293	295	1.97
TOTALE REGIONALE	1331	409	1.97

TABELLA III/A

SITUAZIONE ATTUALE DELLA RETE GASOLIO  
RAGGRUPPAMENTO DEI COMUNI PER LIVELLI  
DI URBANIZZAZIONE

ZONE OMOGENEE	NUMERO DI IMPIANTI	VENDUTO MEDIO (M3/IMP)	INDICE di ELA STICITA'
1	657	467	1.78
2	310	343	2.26
3	39	264	2.80
4	304	385	2.05
5	21	173	4.77

TABELLA III/B

SITUAZIONE ATTUALE DELLA RETE GASOLIO  
RAGGRUPPAMENTO DEI COMUNI SECONDO LE  
ZONIZZAZIONI DEI CONSUMI

ZONE OMOGENEE	NUMERO DI IMPIANTI	VENDUTO MEDIO (M3/IMP)	INDICE di ELA STICITA'
1	213	488	1.75
2	257	464	1.74
3	252	436	1.76
4	352	334	2.38
5	257	364	2.24

Consiglio Regionale  
della Puglia

TABELLA IV

COMUNI CON IMPIANTI PRIVI DEL PRODOTTO GASOLIO

C O M U N I CODICE N O M E		POPOLA ZIONE	PARCO	DISTANZA MINIMA
<u>Provincia 71 FOGGIA</u>				
1	71006   BICCARI	3.523	726	10
2	71064   ZAPPONETA	2.345	80	4
<u>Provincia 73 TARANTO</u>				
1	73016   MONTEIASI	5.208	994	2
<u>Provincia 75 LECCE</u>				
1	75008   BAGNOLO del SALENTO	1.881	491	4
2	75012   CANNOLE	1.995	556	4
3	75017   CASTRI' di LECCE	2.994	901	2
4	75033   GIURDIGNANO	1.783	383	1
5	75041   MARTIGNANO	1.839	509	2
6	75056   ORTELLE	2.587	627	2
7	75058   PALMARIGGI	1.668	408	5
8	75069   SAN DONATO di LECCE	5.643	1508	3
9	75072   SATA CESAREA TERME	3.134	781	3
10	75074   SECLI'	1.872	476	1
11	75080   STERNATIA	2.714	839	2
12	75082   SURANO	1.994	424	2
13	75095   SAN CASSIANO	2.205	78	1

Consiglio Regionale  
della Puglia

TABELLA V

NUOVE LOCALIZZAZIONI DI IMPIANTI DI GPL

58-

		F O G G I A			
Zona	Localizzazione	N.ro Imp.	PARCO	N o t e	
* 1	71043	RODI GARGANICO	1	680 1157 814 824	serve anche Cagnano Varano Peschici Ischitella-Vico del Gargano
2	71009	Candela	1	768	
3	71029	MANFREDONIA	1	11759	serve anche
				1053	Mattinata
4	71046	SAN GIOVANNI Rotondo	1	4726	serve anche
				3054	Monte Sant'Angelo
				2683	San Marco in Lamis
5	71060	VIESTE	1	2474	
B A R I					
6	72005	ANDRIA	1	22232	
7	72007	BARLETTA	1	19354	serve anche
				2045	Margherita di Sav.
8	72006	BARI	1	131336	direttrice
					Carbonara-Eitritto
9	72006	BARI	1	131336	direttrice Modugno
				9744	serve anche Modugno
10	72011	BITONTO	1	11729	
11	72004	ALTAMURA	1	11440	
12	72016	CASSANO delle MURGE	1	2179	serve anche
				4904	Acquaviva delle F.
				5425	Santeramo in Colle
13	72023	GRAVINA di FUGLIA	1	8330	
* 14	72042	MINERVINO Murge	1	1923	serve anche
				1707	Spinazzola
* 15	72021	GIOIA del COLLE	1	7661	
16	72036	FUTIGNANO	1	8284	serve anche
				2881	Turi
				5397	Noci
				3117	Alberobello
* 17	72030	HONOPOLI	1	14778	
18	72045	TRANI	1	10561	

\* Comuni eccentrici caratterizzati da domanda itinerante

Consiglio Regionale  
della Puglia

segue TABELLA V

60

<u>T A R A N T O</u>					
Zona Localizzazione			N.ro imp.	PARCO	n o t e
* 19	73003	CASTELLANETA	1	4224 2969 4957	serve anche Laterza Ginosa
* 20	73008	GROTTAGLIE	1	7347	
21	73027	TARANTO	1	75057	

B R I N D I S I

* 22	74007	FASANO	1	10919	
* 23	74012	OSTUNI	1	9375 3195	serve anche Carovigno

L E C C E

* 24	75016	CASARANO	1	5174	
* 25	75088	TRICASE	1	4026	
* 26	75097	PORTO CESAREO	1	153	

\* Comuni eccentrici caratterizzati da domanda itinerante

64-1  
TABELLA VI

REGIONE PUGLIA

LOCALIZZAZIONI SELF SERVICE PROVINCIA DI F O G G

CODICE	COMUNE	HIMP	NIR	NASSV	NISSV
71004	APRICENA	5	5	1	1
71020	CERIGNOLA	27	27	1	3
71024	FOGGIA	79	66	2	8
71027	LESINA	5	5	1	1
71028	LUCERA	14	14	1	2
71029	MANFREDONIA	18	18	1	3
71030	MARGHERITA di SAVOIA	3	2	-	1
71033	MONTE SANT'ANGELO	5	3	-	1
71035	ORSARA di PUGLIA	3	3	1	1
71036	ORTANOVA	11	11	-	1
71045	SAN FERDINANDO di PUGLIA	7	5	-	1
71046	SAN GIOVANNI ROTONDO	6	6	1	1
71047	SAN MARCO in LAMIS	4	3	-	1
71049	SANNICANDRO GARGANICO	7	7	-	1
71051	SAN SEVERO	26	26	3	3
71056	TORREMACGIORE	6	6	-	1
71057	TRINITAPOLI	8	8	-	1
71058	TROIA	2	2	-	1
71059	VICO del GARGANO	3	3	-	1
71060	VIESTE	5	5	-	1
N.ro di Comuni = 20				12	34

**Consiglio Regionale  
della Puglia**

62

R E G I O N E P U G L I A

segue TABELLA VI

LOCALIZZAZIONI SELF SERVICE      PROVINCIA DI B A R I

CODICE	COMUNE	NIMP	NIR	NASSV	NISSV	POP.NE	PARCO
72001	ACQUAVIVA DELLE FONTI	11	10	1	1	18945	4904
72002	ADELPIA	5	4	0	1	11571	2991
72003	ALBEROBELLO	6	5	1	1	10068	3117
72004	ALTAMURA	14	18	1	3	52902	11440
72005	ANDRIA	34	38	0	4	86391	22232
72006	BARI	170	156	7	18	369576	131336
72007	BARLETTA	26	28	1	4	84900	19354
72009	BISCEGLIE	15	15	1	3	46869	11023
72010	BITETTO	4	3	0	1	8686	2083
72011	BITONTO	18	19	0	3	50727	11729
72012	BITRITTO	3	3	0	1	5918	1591
72013	CANOSA DI PUGLIA	13	13	0	2	30971	5113
72014	CAPURSO	4	4	0	1	11046	2879
72015	CASAMASSIMA	10	10	0	1	12454	2618
72016	CASSANO DELLE MURGE	3	3	0	1	8364	2179
72017	CASTELLANA GROTTA	9	8	0	2	16886	5996
72019	CONVERSANO	11	10	1	2	21088	6084
72020	CORATO	14	18	1	3	42010	10462
72021	GIOIA DEL COLLE	14	14	1	2	27603	7661
72022	GIOVINAZZO	5	5	0	1	19895	4354
72023	GRAVINA IN PUGLIA	13	13	0	2	37041	8330
72024	GRUMO APPULA	3	2	0	1	12097	2514
72025	LOCOROTONDO	10	7	1	1	12630	4603
72026	MINERVINO	5	5	0	1	11909	1923
72027	MODUGNO	9	10	0	2	34766	9744
72028	MOLA DI BARI	10	10	0	1	26353	4937
72029	MOLFETTA	11	11	0	3	65427	15989
72030	MONOPOLI	24	24	0	3	45061	14778
72031	NOCI	6	7	0	2	18433	5397
72032	NOICATTARO	6	6	0	1	17360	4762
72033	PALO DEL COLLE	6	5	0	1	15384	3272
72035	POLIGNANO A MARE	10	10	0	1	15268	4447
72036	PUTIGNANO	14	12	0	2	26005	8284
72037	RUTIGLIANO	5	5	0	1	15208	4046
72038	RUVO DI PUGLIA	10	9	1	2	23963	5492
72039	SAMMICHELE DI BARI	5	3	0	1	7008	1886
72040	SANNICANDRO DI BARI	6	5	0	1	7981	1672
72041	SANTERAMO IN COLLE	6	7	1	2	23088	5425
72042	SPINAZZOLA	6	6	0	1	8073	1707
72043	TERLIZZI	12	12	0	1	25428	4967
72044	TORITTO	5	5	0	1	7538	1534
72045	TRANI	18	18	0	3	45776	10561
72046	TRIGGIANO	9	8	0	2	21220	6109
72047	TURI	6	5	0	1	10831	2881
72048	VALENZANO	7	4	0	1	12280	3183
N.ro di Comuni = 45				18	93		

63

segue TABELLA VI

R E G I O N E P U G L I A

LOCALIZZAZIONI SELF SERVICE PROVINCIA DI TARAN

CODICE	COMUNE	NIMP	NIR	NASSV	NISSV
73001	AVETRANA	2	3	-	1
73003	CASTELLANETA	8	8	4	1
73004	CRISPIANO	5	5	-	1
73007	GINOSA	13	13	-	1
73008	GROTTAGLIE	12	12	2	2
73009	LATERZA	4	4	-	1
73011	LIZZANO	7	5	-	1
73012	MANDURIA	15	15	2	2
73013	MARTINA FRANCA	25	17	2	3
73015	MASSAFRA	17	17	2	2
73019	MOTTOLA	10	10	-	1
73021	PALAGIANO	9	15	1	1
73022	PULSANO	7	6	-	1
73024	SAN GIORGIO JONICO	3	3	-	1
73025	SAN MARZANO di S.GIUSEPPE	3	3	-	1
73026	S A V A	6	6	-	1
73027	TARANTO	109	96	13	11
N.ro Comuni = 17				23	32

68-1

segue TABELLA VI

REGIONE PUGLIA

LOCALIZZAZIONI SELF SERVICE PROVINCIA DI

CODICE	COMUNE	NIMP	NIR	NASSV	N
74001	BRINDISI	62	41	9	
74002	CAROVIGNO	9	9	-	
74003	CEGLIE MESSAPICO	12	12	-	
74004	CELLINO SAN MARCO	4	4	-	
74005	CISTERNINO	8	5	-	
74006	ERCHIE	6	5	-	
74007	FASANO	27	23	-	
74008	FRANCAVILLA FONTANA	14	14	1	
74009	LATIANO	6	5	-	
74010	MESAGNE	18	13	-	
74011	ORIA	13	9	-	
74012	OSTUNI	22	19	-	
74013	SANDONACI	5	3	-	
74015	SAN PANCRAZIO SALENTINO	5	5	-	
74016	SAN PIETRO VERNOTICO	8	5	-	
74017	SAN VITO dei NORMANNI	12	11	-	
74019	TORRE SANTA SUSANNA	7	6	-	
74020	VILLA CASTELLI	3	3	-	
N.ro Comuni = 18				10	

Consiglio Regionale  
della Puglia

segue TABELLA VI

LOCALIZZAZIONI SELF SERVICE PROVINCIA DI L E C C E

65

CODICE	COMUNE	NIMP	NIR	NASSV	NISSV	POP.NE	PARCO
75002	ALESSANO	5	3	0	1	6524	1549
75006	ARADEO	5	3	0	1	8961	2556
75010	CALIMERA	5	5	0	1	7065	2259
75011	CAMPI SALENTINA	5	5	1	1	11649	3311
75014	CARMIANO	8	6	0	1	11851	4010
75016	CASARANO	9	7	1	2	18188	5174
75020	CAVALLINO	10	7	2	1	7931	2815
75021	COLLEPASSO	4	3	0	1	6334	1721
75022	COPERTINO	13	8	0	2	22915	6592
75023	CORIGLIANO D'OTRANTO	3	3	0	1	5363	1512
75026	CUTROFIANO	7	5	0	1	9381	2621
75029	GALATINA	25	19	1	3	28695	10068
75030	GALATONE	8	8	1	1	15675	4077
75031	GALLIPOLI	13	13	1	1	20265	4322
75034	GUAGNANO	6	3	0	1	6587	1947
75035	LECCE	92	58	5	6	93883	41850
75036	LEQUILE	3	3	0	1	7141	2229
75037	LEVERANO	6	5	0	1	13305	3476
75038	LIZZANELLO	4	3	0	1	8673	2682
75039	MAGLIE	17	11	1	2	15386	5224
75040	MARTANO	6	4	0	1	9249	2450
75042	MATINO	3	3	0	1	11366	2849
75043	MELENDUGNO	8	5	0	1	8327	2344
75044	MELISSANO	4	3	0	1	6687	1928
75048	MONTERONI DI LECCE	5	4	0	1	12914	4189
75052	NARDO'	17	15	1	2	29097	9190
75053	NEVIANO	1	1	0	1	6393	1629
75055	NOVOLI	6	3	0	1	9118	2882
75059	PARABITA	4	4	0	1	9216	2607
75061	POGGIARDO	5	4	0	1	5750	1574
75062	PRESICCE	4	4	0	1	6556	1502
75063	RACALE	10	7	0	1	10044	2538
75064	RUFFANO	5	5	0	1	10922	2286
75065	SALICE SALENTINO	5	4	0	1	8703	2307
75068	SAN CESARIO DI LECCE	8	5	0	1	7545	2614
75069	SAN DONATO DI LECCE	3	2	0	1	5429	1508
75070	SANNICOLA	5	3	0	1	6219	1705
75073	SCORRANO	2	2	0	1	6670	1525
75076	SOLETO	4	3	0	1	5285	1627
75079	SQUINZANO	10	7	1	1	16336	4820
75083	SURBO	3	3	0	1	10261	3187
75084	TAURISANO	4	4	0	1	12024	2498
75085	TAVIANO	8	4	0	1	11039	2928
75087	TREPuzzi	3	3	0	1	13947	4313
75088	TRICASE	10	10	0	1	16299	4026
75090	UGENTO	9	9	0	1	10546	2462
75092	VEGLIE	9	7	1	1	13116	3607
75093	VERNOLE	6	3	0	1	7849	2063
N.ro di Comuni = 48				16	59		

TABELLA VI/A

R I E P I L O G O

LOCALIZZAZIONI SELF SERVICE PER PROVINCIA

COD.	PROVINCIA	NR. COMUNI	NASSV	NISSV
71	FOGGIA	20	12	34
72	BARI	45	18	93
73	TARANTO	17	23	32
74	BRINDISI	18	10	28
75	LECCE	48	16	59
	TOTALE	148	79	246

Consiglio Regionale  
della Puglia

TABELLA VII

67

ZONE LOCALIZZAZIONE METANO

IMPIANTI ESISTENTI

PROVINCIA di FOGGIA

Bacino LUCERA . . . . .	N.1
" SAN PAOLO DI CIVITATE . . .	" 1
" SAN SEVERO . . . . .	" 1 = 3

NUOVE LOCALIZZAZIONI

RETE DI BASE

<u>PROVINCIA</u>	<u>BACINI</u>	<u>N.IMP.</u>
- FOGGIA	CERIGNOLA	1
	FOGGIA	2
	MANFREDONIA	1
+ BARI	ALTAMURA	1
	ANDRIA	1
	BARI	2
	BARLETTA	1
	BITONTO-GIOVINAZZO	1
	MOLFETTA	1
	MONOPOLI	1
- BRINDISI	BRINDISI	1
	FASANO	1
- TARANTO	TARANTO	1
	MARTINA FRANCA	1
- LECCE	GALATINA	1
	LECCE	1
<hr/>		
N.ro di Comuni = 16		18=

**Consiglio Regionale  
della Puglia**

08/4

E' estratto del verbale della seduta del 19.9.89 ed è conforme al testo  
deliberato dal Consiglio regionale,

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
F.to (prof. Nicola Di Cagno)

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO F.F.  
F.to (dott. Francesco Saponaro)

LA SEGRETARIA DEL CONSIGLIO F.F.  
F.to (Silvana Vernola)